



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2868

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

19/03/2018 - 14:58

Indice

1. DDL S. 2868 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2868	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	11
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 483 (pom.) del 13/09/2017	12
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 290 (pom.) del 20/09/2017	17
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 486 (pom.) del 20/09/2017	18
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 490 (pom.) del 27/09/2017	20
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 495 (pom.) del 03/10/2017	30
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 496 (pom.) del 04/10/2017	41
1.3.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 497 (ant.) del 05/10/2017	47
1.3.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017	52
1.3.2.1.9. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017	56
1.3.2.1.10. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 512 (pom.) del 05/12/2017	64
1.3.2.1.11. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017	73
1.3.2.1.12. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017	79
1.3.2.1.13. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017	83
1.3.2.1.14. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017	85

1. DDL S. 2868 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2868
XVII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

Iter
14 dicembre 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2868 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Maria Rizzotti ([FI-PdL XVII](#))

Cofirmatari

[Maurizio Gasparri](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Bruno Alicata](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Lucio Malan](#) ([FI-PdL XVII](#)),
[Bartolomeo Amidei](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Andrea Mandelli](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Mariarosaria Rossi](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Emilio Floris](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Marco Marin](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Giovanni Piccoli](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Vincenzo Gibiino](#) ([FI-PdL XVII](#)), [Pietro Liuzzi](#) ([GAL \(DI, GS, MPL, RI\)](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 giugno 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 848 del 28 giugno 2017.

Classificazione TESEO

ALIMENTAZIONE , MALATTIE , MEDICINA PREVENTIVA

Articoli

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Artt.1-4), INFORMAZIONE (Artt.1, 2), SCUOLA (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maurizio Romani](#) (Misto, Italia dei valori) (dato conto della nomina il 13 settembre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla **12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)** in sede referente il 25 luglio 2017.

Annuncio nella seduta pom. n. 865 del 25 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2868

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2868

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RIZZOTTI , GASPARRI , ALICATA , MALAN , AMIDEI , MANDELLI , Mariarosaria ROSSI , FLORIS , MARIN , PICCOLI , GIBIINO e LIUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2017

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

Onorevoli Senatori. -- «Non può, non deve capitare ad altri. La morte di mia figlia deve servire a tutte le persone e le famiglie che vivono un dramma di questo genere. Il dramma di vedere chi ami che piano piano si spegne, non ride più, non mangia o vomita. Non accetta di farsi curare e a te resta la sensazione di non aver fatto abbastanza. Lei non ce l'ha fatta, ma non ci devono essere altri figli che muoiono quando potevano essere salvati».

È la testimonianza del padre di Giulia, morta a 17 anni per bulimia. Questo padre coraggio ha fondato l'associazione «Mi nutro di vita» e ha lanciato l'idea di istituire la Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare proponendo come data quella della scomparsa di Giulia, il 15 marzo.

Le patologie da disturbi del comportamento alimentare (DCA) colpiscono tre milioni di persone in Italia, il 95,9 per cento delle quali sono donne e il 4,1 per cento uomini. Di questi, circa 2,3 milioni sono adolescenti. Questa è infatti la fascia d'età maggiormente colpita. Per le ragazze nella fascia tra i 12 e i 25 anni, esse costituiscono la prima causa di morte, dopo gli incidenti stradali. In un anno, si registrano 8 nuovi casi per 100.000 persone di anoressia nervosa tra le donne, e 1 fra gli uomini. La bulimia nervosa ne registra 12 nuovi casi per 100.000 persone tra le donne e circa 0,8 tra gli uomini. E questi numeri purtroppo sono in crescita. I disturbi del comportamento alimentare provocano in chi ne è affetto danni molto importanti, sia a livello fisico sia a livello mentale. L'anoressia nervosa è il disturbo più pericoloso dal punto di vista della mortalità, con un tasso stimato intorno al 5-10 per cento dei malati.

L'anoressia e la bulimia sono delle vere e proprie malattie e sono molto complesse perché riguardano sia la psiche sia il corpo; sono caratterizzate da un distorto rapporto con il proprio corpo e con il cibo, con comportamenti e manifestazioni diversi. La persona colpita da anoressia sperimenta in modo fantasioso, con diete di vario tipo, di limitare, se non evitare del tutto, l'assunzione di cibo, quella bulimica vorrebbe resistergli, ma spesso cede a pasti spropositati seguiti quasi sempre da vomito autoindotto e sensi di colpa. La persona anoressica diventa ben presto sottopeso fino a raggiungere una magrezza tale da porre a serio rischio la propria vita, mentre quella bulimica, mantiene solitamente un peso normale, e per questo, benché più frequente dell'anoressia, è più difficile da individuare, perché non lascia tracce visibili sulle persone, anche se lede fortemente la loro salute, danneggiando l'apparato digerente, con rischio di ulceri ed emorragie interne, ma anche alla pelle, alla vista, addirittura al cuore, causando aritmie e scompensi cardiaci. La persona anoressica, invece, pur essendo dimagrita e raggiunto un peso ben al di sotto dei valori considerati nella norma, continua a non piacersi fisicamente, a non accettarsi e a vedersi grassa, cosa che la fa persistere nel suo atteggiamento autolesionista. La scarsa alimentazione, che a volte, consiste nel digiuno totale, procura danni al

sistema endocrino, bloccando nelle donne il ciclo mestruale con gravi conseguenze per la fertilità, alle ossa, per il rischio di osteoporosi, alla pelle, ai capelli, al sistema digerente, ma soprattutto al cuore. Le conseguenze ultime, per chi scende sotto i 40 kg di peso, possono essere purtroppo anche letali, dovute nella maggioranza dei casi proprio alle complicanze cardiache.

Solo una percentuale di persone che soffrono di un disturbo dell'alimentazione chiede aiuto, e le famiglie non sempre sono in grado di supportarle, perché impreparate.

Sono convinta che la maggior parte di voi vorrà sostenere questo disegno di legge perché sentirà il dovere morale di sostenere tutte le famiglie che come quella di Giulia hanno patito la perdita di una figlia o di un figlio, e di aiutare milioni di altre che tentano disperatamente di salvare il proprio familiare. È importantissimo creare in Italia una coscienza sul fenomeno che coinvolga le istituzioni attraverso una Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare divulgando e informando sul tema; favorendo i contatti fra le associazioni al fine di creare una sinergia, una rete di collaborazione e confronto, stimolando il dibattito tra individui e nelle famiglie sull'argomento; proponendo attività che aiutino a emanciparsi dalla distorsione della realtà, e creare una sempre più ampia sensibilità e consapevolezza.

Nella nostra società dove predominano il culto del corpo, profusamente esaltato, dell'apparenza e della bellezza esteriore, paradossalmente si diffondono questi disturbi, che oserei definire diabolici, che distruggono proprio il corpo e così l'immagine bella, statuaria viene martoriata e svilita. Occorre lanciare messaggi chiari, esenti da ambiguità, ricordando e ribadendo con decisione che «il corpo è il tempio dello spirito» ed è nostro dovere difenderlo e tutelarlo.

Mi auguro che questo disegno di legge, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica, possa essere approvato rapidamente, riconoscendo ad esso un valore prettamente sociale in attuazione del dettato costituzionale dell'articolo 32.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si riconosce il 15 marzo quale Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, finalizzata a promuoverne la sensibilizzazione e la prevenzione.

L'articolo 2 reca le modalità di svolgimento della Giornata e gli obiettivi di informazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 3 individua come simbolo della Giornata un fiocco in stoffa di colore lilla. Con l'articolo 4 si individua nel Ministero della salute l'organo di coordinamento nazionale della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali. L'articolo 5, infine, precisa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, di seguito denominata «Giornata», al fine di promuovere la sensibilizzazione e la prevenzione in materia.

2. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Celebrazione della Giornata nelle istituzioni scolastiche e nei presidi sanitari)

1. In occasione della Giornata, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nei presidi sanitari, al fine di promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza, sono organizzati incontri, convegni, iniziative sui disturbi del comportamento alimentare ed è distribuito il relativo materiale informativo.

Art. 3.

(Simbolo della Giornata)

1. Il simbolo della Giornata è un fiocco in stoffa di colore lilla.

Art. 4.

(Coordinamento nazionale della Giornata)

1. Il Ministero della salute è l'organo di coordinamento nazionale della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2868
XVII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 483 \(pom\)](#)

Congiunzione di
[S.438](#), [S.2821](#),
[S.2824](#)

13 settembre 2017

Audizioni
informali

[N. 290 \(pom\)](#)

20 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 486 \(pom\)](#)

20 settembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.438](#), [S.2821](#),
[S.2824](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 490 \(pom\)](#)

27 settembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.438](#), [S.2821](#),
[S.2824](#)

Adottato testo
base S.438.

[N. 495 \(pom\)](#)

3 ottobre 2017

[N_496 \(pom\)](#)

4 ottobre 2017

[N_497 \(ant.\)](#)

5 ottobre 2017

[N_498 \(pom\)](#)

10 ottobre 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
ottobre 2017 alle
ore 12:00

(rinvio dell'esame)

[N_499 \(pom\)](#)

11 ottobre 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N_512 \(pom\)](#)

5 dicembre 2017

[N_516 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2017

[N_518 \(ant.\)](#)

14 dicembre 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N_520 \(ant.\)](#)

20 dicembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.438](#), [S.2821](#),
[S.2824](#)

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione

[N_521 \(ant.\)](#)

21 dicembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanità)

1.3.2.1.1. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 483 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
483^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Esame e rinvio)

Il relatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, sottolinea che si tratta di un provvedimento molto atteso, specie da parte della comunità scientifica.

Fa rilevare che attualmente i registri dei tumori, laddove istituiti, scontano difficoltà operative connesse principalmente alla mancanza di uniformità nella raccolta dei dati (vengono infatti coperti periodi diversi da registro a registro): ritiene che il testo in esame, istituendo una Rete tra i suddetti registri, agevolerà l'interlocuzione e l'uniformità operativa tra gli enti in questione, a beneficio dell'accuratezza degli studi epidemiologici (che saranno effettuabili sia per micro che per macro aree). Evidenzia, altresì, che il testo in esame prevede l'istituzione del referto epidemiologico, definito come dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale.

Soggiunge che, mediante il referto epidemiologico, la valutazione potrà concernere in particolare l'incidenza delle malattie ed il numero e la causa dei decessi: il referto è inteso infatti a individuare la

diffusione e l'andamento di specifiche patologie e ad identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Rileva che il disegno di legge in esame prevede inoltre un opportuno coinvolgimento del livello di governo centrale, che a suo avviso produrrà una responsabilizzazione a livello regionale, anche grazie al controllo parlamentare circa il grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale e riguardo al livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali (controllo reso possibile dalla previsione di una relazione periodica alle Camere del Ministro della salute).

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame, già approvato dalla Camera, possa formare oggetto di una rapida istruttoria ed essere licenziato entro la fine della legislatura.

La **PRESIDENTE**, nell'associarsi all'auspicio del Relatore, invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizione in tempo utile per una valutazione nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, programmata per martedì 19 settembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BIANCONI (AP-CpE-NCD)** illustra il provvedimento in titolo.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge A.S. n. 2886 (Legge europea 2017), trasmesso dalla Camera dei deputati, reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò premesso, riferisce sulle parti del testo attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l'inserimento di alcuni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centrale, ai fini del monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1^o settembre 2018, di redigere le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica e si stabilisce una sanzione per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

Il successivo articolo 12, relativo alle caseine ed ai caseinati destinati all'alimentazione umana ed alle loro miscele, concerne le indicazioni che i suddetti prodotti devono recare e le norme sanzionatorie inerenti a tali obblighi nonché ai requisiti dei medesimi prodotti.

L'articolo 13 riguarda la riorganizzazione della banca dati degli equidi.

L'articolo 14 modifica la norma sulla proroga della validità del certificato medico dei lavoratori

marittimi, norma concernente il caso in cui il periodo di validità scada durante la navigazione. La disposizione attualmente vigente prevede, per tale ipotesi, che il certificato continui ad essere valido fino al successivo scalo dove un medico, ivi autorizzato, sia disponibile. La novella di cui all'articolo 14 specifica che tale periodo di proroga non può, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

L'articolo 15 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di alcune prescrizioni in materia di pubblicità e relative a sostanze o miscele pericolose.

Il successivo articolo 18 prevede alcune modifiche alle norme in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le novelle sono intese a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI (in cui la Commissione ha contestato al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva 2010/75/UE).

L'articolo 28 prevede (riguardo ai profili di interesse della presente Commissione) che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella - che è conforme alle previsioni di cui agli artt. 5, 9 e 89 del regolamento 2016/679/UE, il quale si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 - sono esclusi i dati genetici.

Segnala, in conclusione, che gli articoli 16 e 17 recano norme in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, rispettivamente, alle acque ed alle acque reflue urbane; e che l'articolo 23 pone norme in materia di sicurezza degli ascensori.

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame proseguirà nella seduta antimeridiana di domani e si concluderà entro la fine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2821\) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2824\) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2868\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 438. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2821, 2824 e 2868 e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione alcuni nuovi disegni di legge che ineriscono ai disturbi del comportamento alimentare: si tratta dell'Atto Senato n. 2821 (Padua e altri), recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare"; e degli Atti Senato nn. 2824 (Valdinosi ed altri), e 2868 (Rizzotti ed altri), recanti entrambi "Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare".

Propone, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, di congiungere l'esame dei predetti disegni di legge al seguito dell'esame del disegno di legge n. 438, dando i nuovi testi per illustrati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, nella prossima settimana sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2719, recante "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici", e n. 2788, recante "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione".

Proseguirà inoltre l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge europea 2017, nonché, in sede referente, dei disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre si svolgerà, insieme con la Commissione 7a, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, l'audizione del Rettore dell'Università di Torino, nell'ambito dell'affare assegnato n. 827 "Italia 2040 Human Technopole".

Potranno inoltre svolgersi l'audizione informale del Centro Internazionale Radio Medico, in merito alle problematiche dell'assistenza medica in mare, nonché ulteriori audizioni informative in relazione ai disegni di legge sui disturbi del comportamento alimentare.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21 settembre potrà essere posto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.

Nel corso delle prossime settimane, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sarà effettuato, previa autorizzazione del Presidente del Senato, un sopralluogo in Campania, nelle province di Napoli e Caserta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta documentazione dal Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud, dal Registro tumori infantili della Regione Campania - AORN Santobono-Pausilipon, dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dall'Agenzia regionale protezione ambientale ARPAC della Regione Campania, dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, dal professor Benedetto De Vivo, del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e delle risorse dell'Università di Napoli Federico II e dal Registro tumori della ASL di Caserta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica.

Inoltre comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 438 (disturbi alimentari), nel corso dell'odierna audizione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata depositata documentazione da parte del professor Gustavo Pietropolli Charmet.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 290 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 290
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI
indì del Vice Presidente
[**Maurizio ROMANI**](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 438, 2821, 2824 e 2868 (DISTURBI ALIMENTARI)

1.3.2.1.3. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 486 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
486^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[RIZZOTTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) premette che nel corso del proprio intervento si soffermerà sul regime di tracciabilità dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Rileva, in primo luogo, che è fondamentale poter contare su un efficace sistema di tracciabilità dei farmaci veterinari, anche in relazione alle problematiche della sicurezza alimentare.

Richiama l'attenzione sul fatto che, tra i circa 250.000 allevamenti italiani, vi sono pochi casi di predisposizione di una scorta di carattere farmaceutico: ciò comporta lo sviluppo di una sorta di commercio collaterale dei medicinali veterinari, rispetto al quale - tenuto conto anche che non vi è un sistema di rimborsabilità - è complesso lo svolgimento di controlli mirati di carattere sistematico.

Ciò posto, esprime il convincimento che il sistema di tracciabilità introdotto dall'articolo 3 permetterà significativi passi in avanti nella direzione dell'efficacia dei controlli, anche alla luce dei risultati raggiunti nell'ambito della sperimentazione della ricetta elettronica dalla Lombardia e da alcune altre regioni italiane.

Quanto alla formulazione del testo, segnala la presenza di alcuni profili meritevoli, a suo giudizio, di precisazione: in primo luogo, occorrerebbe chiarire che solo i medici veterinari sono tenuti ad alimentare la banca dati mediante la ricetta elettronica, fermo restando per gli altri soggetti della filiera distributiva l'obbligo di alimentazione in questione, con modalità diverse; in secondo luogo, sarebbe opportuno precisare se soggetti a tracciabilità siano solo i medicinali prescritti o anche quelli senza obbligo di prescrizione; infine, considerato che il testo prevede la tracciabilità anche degli "acquirenti", occorrerebbe chiarire se debbano essere registrati nella banca dati solo coloro che acquistano i medicinali per l'utilizzo negli allevamenti o anche quanti acquistano i farmaci per la somministrazione ai propri animali da compagnia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviaato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi in data odierna, è stata depositata o annunciata documentazione: nell'ambito dell'istruttoria sui disegni di legge nn. 438, 2821, 2824 e 2868 (disturbi alimentari), da parte di rappresentanti dell'Associazione In punta di cuore e di rappresentanti del Ministero della salute, e, in relazione alle problematiche dell'assistenza sanitaria in mare, da parte di rappresentanti della Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.4. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 490 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
490^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017- Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO** (PD), premesso che la nota di aggiornamento delinea un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, passa a illustrare le parti del documento attinenti ad aspetti di competenza della Commissione.

Viene ricordata, anzitutto, la recente approvazione della legge "annuale per il mercato e la concorrenza" (Legge 4 agosto 2017, n. 124), la quale ha operato una revisione della disciplina in materia di società di gestione di farmacie e di turni e orari delle farmacie. Tale revisione è ritenuta in linea con la quinta raccomandazione che era stata formulata per l'Italia, nel 2016, dal Consiglio dell'Unione europea, raccomandazione che reputava opportuni interventi ulteriori per aumentare la concorrenza anche nelle professioni regolamentate e nella sanità. La suddetta legge, inoltre, come ricorda la Nota in esame, ha posto nuove norme, "a tutela del cliente", in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società.

La Nota di aggiornamento menziona altresì la recente adozione (con il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126) delle disposizioni integrative e correttive della disciplina sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Con specifico riguardo all'applicazione delle tecnologie digitali, il Documento ricorda: la costituzione della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), "opportunamente integrata al

fine di assicurare un sistema di interventi unitario e condiviso con le iniziative già in essere" (tale cabina svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione del Patto per la sanità digitale); la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale "sta monitorando la realizzazione dei sistemi di FSE da parte delle regioni e sta individuando i contenuti, i formati e gli standard degli ulteriori documenti previsti"; le novelle relative alla disciplina del medesimo fascicolo sanitario elettronico poste dalla Legge di bilancio per il 2017, le quali hanno tra l'altro previsto che le regioni possano avvalersi, al fine di attuare il principio di interoperabilità del fascicolo, dell'infrastruttura nazionale garantita, attraverso l'impiego dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito all'assistenza sociale, la Nota di aggiornamento ricorda che di recente (il 29 agosto 2017) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che introduce, a decorrere dal 1^o gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Tale misura è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona ed è subordinata sia alla prova dei mezzi sia all'adesione ad un progetto personalizzato, "condiviso con i servizi territoriali", relativo al nucleo familiare ed inteso all'inclusione sociale e lavorativa.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, la Nota conferma, per l'anno in corso, l'importo previsto nel Documento di economia e finanza 2017, pari a 114.138 milioni di euro (con un tasso di crescita dell'1,4 per cento). Per il triennio 2018-2020, la Nota in esame prevede che la spesa sanitaria corrente cresca secondo un tasso pari allo 0,8 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 ed al 2,1 per cento nel 2020; il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL decresce da un valore pari a 6,6 punti percentuali nel 2017 e a 6,5 punti nel 2018 ad un livello pari a 6,4 punti nel 2019 e a 6,3 punti nel 2020.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) manifesta timore per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, stante la pochezza di contenuti e di proposte che, a suo giudizio, caratterizza il documento in esame quanto alle politiche in ambito sanitario: ritiene che il testo sia lontano dai problemi reali del Paese e, pur comprendendo le difficoltà di ordine finanziario, reputa che occorrerebbe ben altra capacità progettuale per mettere in sicurezza il sistema ed evitare che sia vulnerato il principio di universalità.

In particolare, osserva che il Governo sembra non dedicare la necessaria attenzione alle correlazioni tra povertà e stato di salute della popolazione, né alle problematiche di sostenibilità del sistema legate all'effetto combinato della crescita delle aspettative di vita e della diminuzione della natalità.

Sottolinea, inoltre, il grave problema della penuria di borse di studio per le specializzazioni nel settore medico, che preclude a molti laureati in medicina di accedere al mondo del lavoro e impedisce il *turn over*, con le intuitive conseguenze sull'età media degli operatori e sulle condizioni operative dei servizi sanitari.

Conclude ribadendo la propria preoccupazione, anche alla luce della perdurante tendenza alla decrescita del rapporto tra PIL e spesa sanitaria, in assenza di un convincente progetto di ridisegno del sistema.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) fa proprie le preoccupazioni espresse dal precedente oratore quanto alle prospettive del Servizio Sanitario Nazionale. Soggiunge che il documento in esame, tra l'altro, non tiene conto delle esigenze connesse all'approvvigionamento dei farmaci innovativi e all'ammmodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere.

Riguardo alle correlazioni tra povertà e stato di salute della popolazione, segnala l'allarmante fenomeno della crescita della spesa sanitaria privata, che lascia intravedere un'evoluzione del sistema in cui la possibilità di accesso alle cure è sempre più legata alla capacità reddituale dell'ammalato.

Reputa essenziale che il Governo, operando le necessarie scelte politiche, destini risorse aggiuntive al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, prefigurando eventualmente anche un piano europeo straordinario di investimenti in campo sanitario: diversamente, paventa inevitabili ricadute negative sulle prospettive di cura e sulle aspettative di salute della popolazione.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha stabilito che le Commissioni consultate esprimano il proprio parere alla Commissione bilancio in tempo utile affinché quest'ultima riferisca all'Assemblea. Soggiunge che l'esame in Aula del documento è previsto per la giornata di mercoledì 4 ottobre e che la Commissione bilancio concluderà probabilmente i propri lavori nella giornata di martedì 3 ottobre.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori [DIRINDIN](#) (*Art. I-MDP*), [GAETTI](#) (*M5S*), [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [BIANCO](#) (*PD*).

In esito al dibattito, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di concludere l'esame nella seduta pomeridiana che verrà convocata nella giornata di lunedì 2 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2821\) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2824\) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2868\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La [PRESIDENTE](#) invita il relatore a rendere nota la sua proposta in ordine al testo da assumere quale base per il seguito dell'esame congiunto.

Il relatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) si riserva di presentare una proposta di testo unificato, ritenendo meritevoli di specifico approfondimento le disposizioni in materia penale: in particolare,

trova che sia necessario riflettere sui profili di coordinamento della nuova fattispecie penale introdotta dal disegno di legge n. 438 con il reato di istigazione al suicidio.

La [PRESIDENTE](#) suggerisce di valutare la possibilità di trattare tali questioni in sede emendativa.

Il relatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), recependo il suggerimento testé avanzato, propone dunque di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 438.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

La [PRESIDENTE](#), intervenendo in sede di replica nella sua qualità di relatrice, ricorda anzitutto la profondità dell'istruttoria svolta per il tramite delle audizioni informative e l'ampiezza della discussione generale, che a suo giudizio è stata articolata e franca senza sconfinare in atteggiamenti irragionevoli o di stampo ostruzionistico.

Premette che il proprio auspicio è quello di poter licenziare in tempi congrui il testo per l'Aula

completando l'esame in sede referente, ma sottolinea che per raggiungere tale obiettivo sarà necessario che tutti i Gruppi valutino la possibilità di ridurre in maniera sostanziale il numero delle proposte emendative. Fa rilevare che, diversamente, l'inerzia della procedura condurrà inevitabilmente la Conferenza dei Capigruppo a dover prendere in considerazione la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea senza relatore.

Osserva che i problemi che il testo in esame intende regolare evocano il rapporto tra visioni diverse della vita e della morte, che non possono essere ricondotte in maniera univoca agli schieramenti politici, attraversando questi ultimi in maniera trasversale e interrogando direttamente le coscenze individuali. Pertanto, si augura che i temi oggi in discussione non siano utilizzati strumentalmente in sede di campagna elettorale.

Fa presente di aver riscontrato nel corso del dibattito alcune posizioni caratterizzate da eccessiva rigidità, che a suo avviso non hanno tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il provvedimento in esame, certamente perfettibile e caratterizzato da talune imprecisioni, è il migliore possibile nelle condizioni date. Reputa infatti indispensabile, in questa fase, mettere almeno un primo punto fermo normativo, anche a fronte delle attese della società civile.

Entrando nel merito, ritiene di dover sottolineare un aspetto cruciale che nel corso della discussione è stato talora sottovalutato: il testo dischiude la possibilità di redigere le DAT senza imporre alcun obbligo ed è pertanto uno strumento di valorizzazione e non certo di compressione della libertà dell'individuo.

Quanto al tema della validità temporale delle DAT, evocato da quanti paventano la cristallizzazione di manifestazioni di volontà datate o magari superate da nuovi convincimenti personali, ritiene inopportuno predeterminare a livello legislativo una data di scadenza: in proposito, il testo ha a suo giudizio già individuato un corretto bilanciamento, nella parte in cui prevede che le DAT siano rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento dal disponente.

Riguardo all'individuazione delle modalità di deposito delle DAT, esprime l'avviso che, per assicurare in maniera ottimale il rispetto della volontà e la *privacy* dell'interessato, sarebbe preferibile utilizzare lo strumento del fascicolo sanitario elettronico, pur essendo le modalità già individuate del testo sufficientemente cautelative. Soggiunge che è innegabile, come rilevato da diversi oratori, che sarebbe stato preferibile introdurre nel testo una norma istitutiva di un registro nazionale, ma ritiene che tale aspetto possa formare oggetto di intervento nell'ambito di un successivo provvedimento legislativo.

Desidera sgomberare il campo da ogni illazione circa il preso carattere eutanasico del testo in esame: il provvedimento non attiene alla possibilità di porre termine alla altrui vita ma fornisce strumenti per tutelare la dignità della persona nella fase terminale della propria esistenza (sul punto l'oratrice richiama le considerazioni svolte nel corso dell'istruttoria dal Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Flick). In particolare, in merito alla terapia del dolore, fa rilevare che il testo è molto lontano dal voler fondare una sorta di diritto alla morte, come da taluni paventato: le disposizioni in materia, anche in tema di sedazione profonda, valorizzano massimamente la responsabilità dei professionisti sanitari e la sfera di autodeterminazione del soggetto nell'ambito della relazione di cura.

Quanto alla configurazione dell'idratazione e della nutrizione artificiali come trattamenti sanitari, ritiene che il testo sia in linea con le indicazioni scientifiche e che esso individui un corretto bilanciamento tra i diversi beni giuridici coinvolti, tenendo sempre come stella polare il rispetto della volontà della persona, a maggior ragione da assicurare quando essa versa in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia.

Dichiara di aver trovato sorprendenti i richiami alle legge 194, quanto alla pretesa necessità di disciplinare espressamente l'obiezione di coscienza, provenienti da alcuni dei più strenui detrattori di quel provvedimento legislativo: in realtà, a giudizio dell'oratrice, il testo in esame si fa carico di tutelare le espressioni di volontà dell'interessato senza privare i professionisti sanitari di ogni margine di valutazione: resta ben ferma la possibilità di disattendere le DAT qualora sussistano determinati presupposti puntualmente individuati (palese incongruità, non corrispondenza alla condizione clinica

attuale del paziente, sussistenza di terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione). Così come - soggiunge l'oratrice - il dovere del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente viene meno qualora questi pretenda trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratica clinico-assistenziali.

In merito a una delle questioni su cui si è maggiormente focalizzato il dibattito - quella relativa alla vincolatività delle indicazioni della persona in ordine ai futuri trattamenti sanitari e all'utilizzo del termine "disposizioni" in tale ambito - esprime l'opinione che, nel presupposto che sia indispensabile tutelare la volontà del soggetto, ben si possa svolgere un supplemento di riflessione in ordine alla scelta lessicale, ove ciò possa agevolare l'individuazione di una mediazione alta sul testo.

Sottolinea che il provvedimento dedica peraltro particolare attenzione anche alla tutela dei minori e delle persone incapaci e ciò dovrebbe rappresentare, a suo giudizio, un ulteriore elemento di rassicurazione per tutti.

In conclusione, pur ribadendo di nutrire il massimo rispetto per il pluralismo, quale tratto saliente della democrazia, formula l'auspicio che il prosieguo dell'esame possa avere come riferimento non già l'etica dei principi ma quella della responsabilità, ciò che dovrebbe indurre a ricercare i punti di possibile condivisione e non a interrompere, di fatto, il dialogo in nome di principi ritenuti non negoziabili.

La senatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si augura che possano essere individuati dei punti di mediazione per apportare modifiche migliorative ad un testo che, a detta della stessa relatrice, è tutt'altro che privo di lacune o imprecisioni. In questo modo - soggiunge l'oratrice - si eviterebbe di dover svolgere un esame puramente formale di migliaia di emendamenti e di giungere in Aula senza relatore, con il rischio correlato che il seguito dell'esame in quella sede sia piuttosto problematico.

Il senatore **ZUFFADA** (FI-PdL XVII) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Bianconi.

Il senatore **GAETTI** (M5S) ribadisce che per il proprio Gruppo l'articolato in esame rappresenta una sorta di minimo comune sindacale, da un punto di vista legislativo: non vi sono margini per interventi sul testo. Auspica pertanto che il provvedimento sia quanto prima sottoposto all'esame dell'Assemblea, se necessario anche senza relatore, confidando che tale difficoltà procedurale sarebbe accortamente gestita dal presidente Grasso nell'ambito della conduzione dei lavori d'Aula, così come avvenuto in precedenti occasioni nel corso di questa legislatura.

La **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate nuove formulazioni degli emendamenti 1.409 e 4.454 (testi 2, pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2801

1.409 testo 2

SACCONI, BIANCONI, DL BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO, LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f*) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore

di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede all'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

4.454 testo 2

SACCONI, BIANCONI, DLBIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute, o ente ad esso subordinato, provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 495 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
495^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti, avvertendo che non appena ve ne siano le condizioni procedurali si darà avvio alla fase delle votazioni, restando fermo il suo intendimento di concludere in un tempo ragionevole l'esame in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(438\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2821\) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2824\) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2868\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale. Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([n. 453](#))

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il suddetto regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1^o gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Fa inoltre presente che con la locuzione 'specie esotiche invasive' si indicano le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.

Ciò posto, passa a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 del provvedimento indica le finalità dello stesso. Esso, infatti, definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, con particolare riferimento: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, secondo quanto previsto all'articolo 15 del predetto regolamento; b) al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, che lo schema di decreto in esame disciplina separatamente prevedendo che, nel primo caso (articoli 8 e 9 del presente provvedimento), sia rilasciato un permesso, nel secondo (articoli 10 e 11), un'autorizzazione (anche se gli articoli 8 e 9 del regolamento denominano entrambe le fattispecie "autorizzazioni", pur essendo diversi i presupposti); c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto all'articolo 14 dello stesso regolamento (e alla ripartizione delle competenze e dei compiti tra Autorità nazionale competente, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano); d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del provvedimento in esame (articolata in sanzioni penali ed amministrative, così come richiesto dalla legge delega).

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

In particolare, la relatrice richiama l'attenzione sulla definizione di 'posti di ispezione frontaliera': con tale locuzione, nell'ambito del provvedimento in esame, si indicano i posti di ispezione designati e riconosciuti dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia, in base al testo in esame, la competenza per l'esecuzione dei suddetti controlli competerà al Ministero della Salute.

L'articolo 3 concerne l'Autorità nazionale competente. In particolare, si stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni. Si prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per

l'applicazione del regolamento.

L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento.

L'articolo 6 reca una serie di divieti relativi all'introduzione, alla detenzione, alla coltivazione, al trasporto ed alla vendita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.

L'articolo 7 si riferisce al "Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive".

L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame.

L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

L'articolo 10 del provvedimento in esame regola l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento.

L'articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni previste al citato articolo 9 del regolamento, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

L'articolo 12 è relativo al registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati, attuando quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, del regolamento.

L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.

L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativamente ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

L'articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento.

L'articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza mentre l'articolo 19 regola il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del regolamento.

L'articolo 20 disciplina le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, attuando l'art. 18 del regolamento.

Nell'ambito di tale articolo - rileva la relatrice - la competenza a disporre le predette deroghe è attribuita al Ministero della salute.

L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento ed attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza all'adozione delle misure di emergenza previste dal menzionato articolo, nonché l'adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti.

L'articolo 22, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti, tra l'altro, sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale.

L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento.

L'articolo 26 introduce tra l'altro in capo ai detentori di uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale l'obbligo di farne denuncia al Ministero dell'ambiente entro 180 giorni.

L'articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.

L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.

L'articolo 30 reca infine la clausola di invarianza della spesa.

In conclusione, la relatrice segnala, anche alla luce delle continue richieste di attenzione da parte del mondo dell'associazionismo animalista, l'importanza di individuare un bilanciamento tra l'esigenza di eradicazione delle specie esotiche invasive e quella di preservazione degli animali da sofferenze evitabili.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MANASSERO \(PD\)](#) evidenzia che i problemi regolati dal provvedimento in esame sono molto avvertiti sui territori, soprattutto nelle zone dove sono attive specie esotiche particolarmente dannose (come ad esempio le nutrie e le vespe velutine).

Ritiene dunque opportuno che si individuino misure atte a prevenire ricadute negative sulla salute umana e animale, sull'ambiente e anche su diverse attività produttive, concordando non di meno sulla necessità di definire modalità di eradicazione equilibrate e tali da non comportare inutili sofferenze per gli animali.

La senatrice [BIANCONI \(AP-CpE-NCD\)](#) fa proprie le considerazioni già svolte circa il rilievo dei temi trattati dal provvedimento in esame, non solo sul piano ambientale e sanitario ma anche su quello economico.

Segnala, a titolo di esempio, le problematiche sanitarie registrate recentemente nella regione Lazio a causa delle punture di una particolare specie di zanzara, che hanno favorito una certa diffusione della malattia virale nota come chikungunya.

Ritiene meritevoli di approfondimento gli aspetti sanzionatori, specie in riferimento alle condotte di quanti importino abusivamente oppure abbandonino animali esotici.

Il senatore [GAETTI \(M5S\)](#), riallacciandosi ai precedenti interventi, evidenzia che le nutrie causano

rilevanti problemi nella zona della Val Padana, anche dal punto di vista della sicurezza della circolazione stradale.

Esprime il convincimento che tra gli obiettivi di un provvedimento come quello in esame debba esservi quello di mantenere gli equilibri ambientali, anche puntando sulla diffusione delle specie in grado di svolgere un ruolo antagonista rispetto a quello delle specie esotiche invasive.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) pone in rilievo che tra le specie esotiche potenzialmente dannose vi sono anche quelle vegetali: esse possono creare perfino danni di tipo sanitario, trasmettendo gli allergeni di cui sono ricche, per il tramite degli animali, ad alimenti come il miele e il latte.

Fa presente che in Germania, in base alle informazioni in suo possesso, vi sono stati investimenti ingenti per eseguire le disinfezioni dalle specie esotiche in questione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella giornata di domani avranno luogo la replica e l'illustrazione e votazione della proposta di osservazioni alla Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE ([n. 456](#))

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2015, per cui il Governo adotta uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate con la normativa europea. Anche l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 ("Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), poi, viene operato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

La necessità del nuovo intervento regolatorio deriva dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento sull'etichettatura.

Con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8. Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al *range* vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

Ciò premesso, passa a illustrare l'articolato.

Il Titolo I (principi generali), all'articolo 1, riporta il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 reca il riferimento alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento distinguendo, nell'ambito della definizione di "operatore del settore alimentare", la definizione del "soggetto responsabile" delle violazioni degli obblighi informativi del regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Sotto il profilo soggettivo, responsabile delle violazioni è prevalentemente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione.

Nel Titolo II sono determinate le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il Capo I (violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti) all'articolo 3 reca la sanzione per le violazioni delle pratiche di leale informazione di cui all'articolo 7 del regolamento.

L'articolo 4 reca, invece, le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare previsti all'articolo 8 del regolamento, sia che riguardino tutti gli operatori del settore alimentare, sia il "soggetto responsabile", sia gli operatori diversi dallo stesso.

Il Capo II (violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione) all'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'Allegato III del regolamento. L'articolo distingue l'omissione delle indicazioni relative agli allergeni dalle altre indicazioni obbligatorie, differenziandone l'entità in termini di sanzione.

L'articolo 6 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'Allegato IV del regolamento.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento, il quale dispone le modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie, nelle fattispecie della vendita a distanza per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza. Infatti, l'articolo 14 dispone come e quando debbano essere veicolate, dal supporto della vendita a distanza, le indicazioni obbligatorie comunque applicabili all'alimento venduto, a seconda del tipo di alimento.

Il Capo III (violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie) all'articolo 8 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie individuabili.

L'articolo 9 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 ed all'Allegato VII del regolamento.

Il successivo articolo 10 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L'articolo 11 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa

degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'Allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'Allegato LX del regolamento.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'Allegato X del regolamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

L'articolo 13 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'Allegato XI del regolamento. Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3, la sanzione prevista dal decreto è essa stessa subordinata agli atti di esecuzione.

L'articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcoolometrico di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

L'articolo 15 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera 1) e 55 del regolamento, a far data dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale è divenuta obbligatoria per tutti gli alimenti, mentre in precedenza era obbligatoria solo per gli alimenti recanti un'indicazione nutrizionale o sulla salute.

Il Capo IV (violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti) all'articolo 16 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento.

Il Titolo III concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni.

Il Capo I (adeguamento della normativa nazionale), all'articolo 17 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992. L'aggiornamento riguarda il riferimento corretto ai prodotti "preimballati" anziché ai prodotti "preconfezionati" per rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata.

L'intero articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 resta in vigore poiché esso recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del lotto, recata non già dal regolamento, bensì da Direttive comunitarie specificamente dedicate alla materia, poi codificate con Direttiva 2011/91/UE "relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare".

L'articolo 18 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui distributori automatici, che non includono gli impianti di spillatura, finalizzate ad introdurre il corretto richiamo al regolamento.

L'articolo 19 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati.

L'articolo 20 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui prodotti non destinati al consumatore, finalizzate a sostituire con il richiamo all'articolo 9 del regolamento, il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 il quale è disapplicato per effetto dell'articolo 38 del regolamento.

Il Capo II (violazioni delle disposizioni nazionali) all'articolo 21 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.

L'articolo 22 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18.

L'articolo 23 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le

sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività.

L'articolo 24 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del decreto legislativo.

Il Titolo IV (disposizioni generali), all'articolo 25 dispone la clausola del mutuo riconoscimento per le disposizioni del decreto.

L'articolo 26, che reca disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni, modifica l'attuale assetto di competenze, in base al quale autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS), fatte salve le competenze, ove previste, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. In ossequio al criterio di delega previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 170/2016, l'articolo 26 demanda, invece, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative esclusivamente allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di procedure per le irrogazioni delle sanzioni.

Si dispone, inoltre, di seguito alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 4 della legge 19 agosto 2016 n. 166, la non sanzionabilità dei prodotti forniti ad organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono gratuitamente alimenti alle persone indigenti, fatte salve le violazioni relative alla data di scadenza e agli allergeni. Ciò consente di colmare una lacuna dell'ordinamento adeguando allo scopo la disciplina sanzionatoria in ragione della meritevolezza dell'interesse sotteso già individuato dal legislatore nel 2016 in materia di lotta agli sprechi alimentari.

L'articolo 28 reca disposizioni transitorie disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992.

L'articolo 31 dispone che l'entrata in vigore del decreto decorra dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, il relatore richiama l'attenzione della Commissione su alcuni profili di criticità a suo giudizio sottesi all'articolo 26: vi è il rischio che l'attribuzione del potere di irrogazione delle sanzioni ad un organo diverso da quelli che svolgono gli accertamenti possa comportare lungaggini e farraginosità di tipo procedurale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **GAETTI** (M5S) concorda con il rilievo sollevato dal relatore in merito all'articolo 26, considerato che l'organo individuato come competente per l'irrogazione delle sanzioni è sì dotato delle necessarie competenze ma anche in una condizione di pesante sotto organico.

Alla luce del fatto che le imprese italiane si conformano di solito a prassi sulle etichettature più rigorose di quelle osservate dagli operatori degli altri paesi europei, si domanda alla violazione di quale normativa facciano riferimento le disposizioni sanzionatorie recate dal testo in esame.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) chiede delucidazioni sulla differenza tra la nozione di "pre-

imballato" e quella di "pre-confezionato".

Il RELATORE si riserva di fornire le richieste delucidazioni nel corso dell'intervento di replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **MANASSERO (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il testo in esame, trasmesso dalla Camera, è volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, inteso a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 enuncia le finalità del disegno di legge in esame, ossia migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, allo scopo di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne la sicurezza, gli interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni, secondo il testo in esame, saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sotto il profilo tecnico, si prevede che il citato codice identificativo consista in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico - da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - la definizione delle specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori, per la

verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che ? come tutti i sistemi volontari ? prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti, mediante le loro associazioni.

L'articolo 3 prevede contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.

L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci, chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici - di cui alla proposta di legge in esame - che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore del testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che è suo intendimento, sentito il Presidente del Senato, invitare in Italia il Presidente della Commissione Sanità Pubblica del Parlamento lettone, ai fini di uno scambio di vedute sul *dossier* concernente la candidatura di Milano a nuova sede dell'Ema.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.6. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 496 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017
496^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2801\) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabro e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

[\(5\) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico](#)

[\(13\) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate](#)

[\(87\) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato](#)

[\(177\) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione](#)

[\(443\) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario](#)

[\(485\) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato](#)

[\(1973\) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso](#)

**informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **SILVESTRO** (PD), intervenendo in sede di replica, fa presente che molte delle condivisibili considerazioni svolte nel corso del dibattito trovano riscontro in disposizioni già presenti nell'articolo: pertanto, ha ritenuto di formulare un unico rilievo, volto a recepire gli spunti forniti nel corso della discussione generale dal senatore Gaetti.

Illustra, quindi, lo schema di osservazioni - favorevoli, con un rilievo - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **GAETTI** (M5S) esprime apprezzamento per la puntuale formulazione del rilievo, che a suo avviso avrebbe potuto essere ulteriormente arricchito con un riferimento all'utilizzo delle tecniche agronomiche a fini di ripristino ambientale. Ciò premesso, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di osservazioni è posto in votazione e approvato.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase procedurale e invita la relatrice a illustrare la propria proposta di parere.

La relatrice [MANASSERO](#) (PD), considerato che non vi sono stati interventi in discussione generale, e ribadito che il disegno di legge in esame favorisce l'implementazione dei livelli di tracciabilità, su base volontaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), nel rimarcare che il provvedimento in esame rappresenta un importante passo in avanti nella direzione della tracciabilità dei prodotti, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) manifesta apprezzamento per il carattere progressivo del testo in esame, sottolineando l'importanza delle informazioni ai consumatori sia nell'ottica della tutela di questi ultimi, sia nella prospettiva della valorizzazione del *made in Italy*.

Soggiunge che, per rendere massimamente efficace la nuova normativa sulla tracciabilità, sarà opportuno prevedere lo svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione.

Tanto premesso, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII) interviene incidentalmente per chiedere un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di svolgere un approfondimento in merito ai profili evocati dal senatore Gaetti.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare che sarebbe stato preferibile formulare tale richiesta in una fase meno avanzata dell'esame. Purtuttavia, in assenza di obiezioni, ritiene di poter accordare l'auspicato rinvio del prosieguo delle dichiarazioni di voto.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento, la **PRESIDENTE** propone di considerare conclusa la fase della discussione generale e di procedere alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice **RIZZOTTI (FI-PdL XVII)**, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la discussione generale possa proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

La **PRESIDENTE** comunica che, non essendovi obiezioni, la richiesta della senatrice Rizzotti s'intende accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
453**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi 'provvedimento');

considerato che il provvedimento è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

rilevato che il suddetto regolamento, entrato in vigore il 1^o gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia;

considerato che il provvedimento, all'articolo 6, vieta che gli esemplari delle specie esotiche invasive possano essere: introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi dello schema di decreto in esame; allevati o coltivati, anche in confinamento; trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente provvedimento; venduti o immessi sul mercato; utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; rilasciati nell'ambiente;

considerato che il provvedimento, all'articolo 8, nel disciplinare l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6, prevede in maniera analitica quali informazioni debbano essere acquisite (mediante rinvio al modulo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente), nonché l'effettuazione di ispezioni presso gli impianti per accettare la sussistenza dei prescritti requisiti;

considerato che il provvedimento, all'articolo 9, prevede che il decreto col quale si accorda il permesso in deroga contenga, tra l'altro, la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale deve essere tenuta e manipolata e per garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

considerato che il provvedimento, all'articolo 19, specifica che le misure volte all'eliminazione della popolazione di specie esotica invasiva debbono essere tali da risparmiare agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, e da limitare l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente, tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;

considerato che il provvedimento, all'articolo 24, stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie (fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, di cui alla citata Parte Sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

considerato che il provvedimento, all'articolo 25, reca la disciplina sanzionatoria, articolata in sanzioni penali ed amministrative;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con il seguente rilievo:

nell'ambito delle misure di cui all'articolo 23 del provvedimento, in tema di ripristino degli ecosistemi

danneggiati, si valuti l'opportunità di prevedere che il riequilibrio ambientale sia perseguito anche preservando o reintroducendo la diversità biologica, attraverso ripopolazioni delle specie antagoniste di quelle esotiche invasive.

1.3.2.1.7. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 497 (ant.) del 05/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
497^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 8,35

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabro e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE ([n. 456](#))

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*), intervenendo in sede di replica, fornisce anzitutto le richieste delucidazioni in ordine alla terminologia utilizzata dal testo in esame.

Riferisce che il regolamento 1169/2011/UE fa riferimento alla seguente nozione di «alimento preimballato»: «l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio». Soggiunge, quanto alla diversa nozione di «alimento preconfezionato», che essa non è invece definita nel suddetto regolamento e può assumere un significato diverso a seconda dei contesti: può, in particolare, avere lo stesso significato di preimballato o indicare le porzioni preconfezionate nell'ambito di «alimenti preimballati» più ampi, o indicare i prodotti che erano stati preimballati dal fornitore, ma successivamente venduti a pezzo o alla rinfusa.

Quanto ai rilievi concernenti l'articolo 26, fa presente che, in esito agli approfondimenti condotti, la formulazione del testo non potrebbe essere rivista nel senso auspicato, pena la violazione di un preciso principio di delega, al quale l'articolo in questione è stato pedissequamente conformato.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, osservazioni favorevoli.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **RIZZOTTI (FI-PdL XVII)**, intervenendo in discussione generale, rivolge anzitutto un ringraziamento non formale alla Presidente e all'Ufficio di Presidenza per aver convenuto sull'opportunità di avviare l'esame dei disegni di legge in materia di disturbi alimentari.

Rivolge espressioni di ringraziamento anche al relatore, per avere questi proposto come testo base il disegno di legge di cui l'oratrice è proponente.

Ricorda che, attualmente, i disturbi alimentari rappresentano per i giovani la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali.

Fa rilevare che mentre fino a trenta anni fa i disturbi in questione rappresentavano un fenomeno raro, successivamente essi si sono diffusi sino a divenire un problema dilagante.

Anche per questo, come è emerso pure nel corso delle audizioni informative, reputa importante inquadrare le patologie in questione nel novero delle malattie sociali.

Sottolinea che il testo base in esame, grazie all'introduzione di una nuova fattispecie di reato specifica (che ricorda essere prevista anche in altri ordinamenti, come quello francese), potrà fornire strumenti più adeguati alle Forze dell'Ordine per contrastare il fenomeno là dove esso è maggiormente radicato: sul *web*. Soggiunge che la disposizione incriminatrice non va inquadrata in un'ottica esclusivamente punitiva ma anche quale mezzo preventivo, nonché quale strumento per avviare un percorso di cura dello stesso autore del reato.

Peraltro, ad avviso dell'oratrice, non bisogna puntare solo su interventi di carattere sanzionatorio ma anche rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

In proposito, tenuto conto del ruolo cruciale delle scuole, osserva che sono particolarmente deplorevoli le condotte degli insegnanti che ostentano il digiuno, di fronte agli alunni, quale forma di protesta politica, come sta avvenendo di recente in relazione alla vicenda dello *ius soli*.

La senatrice **PADUA** (PD) evidenzia che la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, come è emerso anche nel corso delle audizioni informative, ha assunto ormai i connotati di una e propria emergenza sociale.

Richiama l'attenzione sul fatto che i giovani, la cui età di ingresso nella patologia tende a precocizzarsi, rischiano a causa dei disturbi alimentari ripercussioni irreversibili o comunque di lungo periodo, che giungono sino a pregiudicare il rapporto delle madri già affette da tali patologie con i figli.

Segnala che, nel corso dell'istruttoria, è emerso che per le ragazze la cosiddetta ideologia anoressica, diversamente dall'opinione diffusa, costituisce una sorta di fuga dalla bellezza e dalla femminilità, alla ricerca di una libertà e di una leggerezza rappresentate metaforicamente dalla perdita del grasso; mentre per i ragazzi essa rappresenta ricerca del potere, rappresentato da un aspetto fisico vigoroso, in cui alla presenza di un'imponente massa muscolare si accompagna la pressochè totale assenza di grasso.

Reputa pertanto necessario intervenire legislativamente in materia, soprattutto allo scopo di creare sinergie utili ad affrontare in termini risolutivi il problema, non solo tra le diverse figure specialistiche coinvolte nella trattazione della patologia ma anche tra queste e le istituzioni scolastiche e le famiglie.

Tra criticità da affrontare, ad avviso dell'oratrice, vi sono quelle connesse alle modalità di cura, con riferimento non solo alle acuzie ma anche al trattamento *post* acuzie, considerate le attuali e gravi disomogeneità nella presa in carico a livello territoriale.

Segnala che sarebbe opportuno istituire un registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, distinto per fasce di età, per la raccolta e l'analisi dei dati e per il monitoraggio delle complicanze.

Quanto agli aspetti penali, esprime il convincimento che si debba operare una distinzione tra quanti istigano ai disturbi del comportamento alimentare in assenza di un movente patologico e quanti invece agiscono partendo da una condizione di malattia.

In conclusione, rimarca l'importanza della prevenzione, basata anche sulla formazione delle famiglie e degli insegnanti, e richiama l'attenzione sull'opportunità dell'emanazione di linee d'indirizzo nazionali per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare.

La senatrice **DIRINDIN** (Art. I-MDP) osserva che, per non vanificare i condivisibili obiettivi perseguiti dal testo in esame, è cruciale la definizione di "disturbi alimentari" e si domanda se quella recata dal testo in esame sia appropriata ed esaustiva.

Ritiene che gli interventi in materia non dovrebbero essere focalizzati esclusivamente sulla cura ma anche sulla prevenzione, ragione per cui reputa opportuno che siano coinvolti altri dicasteri oltre a quello della salute.

Quanto all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, esprime l'opinione che possa trattarsi di uno strumento ragionevole, fermo restando il carattere prioritario delle politiche in materia di prevenzione. Soggiunge che un'attenzione specifica dovrebbe essere prestata, a suo parere, alle attività di promozione dei comportamenti alimentari sani.

Il senatore **AIELLO** (AP-CpE-NCD) reputa cruciale che i disturbi del comportamento alimentare, e più in generale tutte le malattie sociali, siano affrontati in primo luogo con attività di prevenzione. Pertanto, ritiene necessario invertire la rotta politica in merito alla capacità operativa dei dipartimenti di prevenzione, servizi a suo giudizio fondamentali, che nel corso degli ultimi anni hanno subito un

depauperamento progressivo di risorse.

Soggiunge, in tema di prevenzione, che occorrerebbe tornare a svolgere attività di educazione sanitaria nell'ambito delle scuole: investimenti in tale direzione produrrebbero notevoli risparmi in termini di minori necessità successive di cura.

Il senatore **FLORIS** (*FI-PdL XVII*) condivide le considerazioni della senatrice Rizzoti quanto alla necessità di inquadrare i disturbi del comportamento alimentare tra le malattie sociali.

Riallacciandosi ai diversi spunti già emersi al riguardo nel corso del dibattito, rimarca l'opportunità di mettere in campo incisive politiche di prevenzione.

Segnala infine, anche alla luce della propria esperienza professionale, l'emergenza di importanti nefropatie legate alle diete iperproteiche, con le quali si persegono gli 'ideali' di bellezza ai quali è stato fatto in precedenza riferimento.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) ha quindi la parola per fornire un chiarimento in merito alle patologie riguardate dal testo: esso inerisce non solo all'anoressia e alla bulimia ma anche ad altre patologie relative a disturbi gravi del comportamento alimentare, quali ad esempio la vigoressia e l'ortoressia. Sono invece fuori dalla portata del provvedimento - soggiunge l'oratrice, in risposta ad un'ulteriore sollecitazione della senatrice Dirindin - le dipendenze da alcolici.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20

1.3.2.1.8. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
498^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali ha, nella giornata odierna, espresso parere non ostante sugli emendamenti da 1.1 a 1.100.

Soggiunge che, qualora il completamento dell'acquisizione dei prescritti pareri dovesse rivelarsi incompatibile con la conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, considerato che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi, valuterà la possibilità di procedere alle votazioni anche in difetto dei pareri in questione.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) formula l'auspicio che la Presidenza della Commissione adotti le decisioni necessarie per assicurare una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il completamento delle dichiarazioni di voto e la messa in votazione della proposta di parere sono stati rinviati alla seduta odierna, in aderenza a una richiesta avanzata dal senatore Floris, per consentire lo svolgimento di approfondimenti.

Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(2821) Venera PADUA ed altri. - *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La **PRESIDENTE**, prendendo la parola in discussione generale, manifesta alcune perplessità circa l'opportunità, rilevata dalla senatrice Padua nel corso del dibattito, di integrare il testo base con una disposizione volta a istituire un registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare: paventa che una norma di tale tenore possa essere percepita, al di là delle intenzioni di chi la propone, come volta a prefigurare una sorta di schedatura degli ammalati. Auspica, in proposito, un supplemento di riflessione, specie se si vorrà prendere in considerazione, come da taluni prospettato informalmente, un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore **AIELLO** (*AP-CpE-NCD*), intervenendo per integrare le considerazioni già svolte, segnala l'opportunità di evitare complicazioni procedurali o duplicazioni di funzioni: richiama l'attenzione sul fatto che esiste già, nell'ordinamento, un osservatorio in materia di alimentazione e che pertanto potrebbe essere inopportuno istituire un nuovo registro in materia.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che ogni eventuale determinazione circa la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dovrebbe essere preceduta da una valutazione complessiva, di ordine politico, in merito agli argomenti da trattare in via prioritaria nella fase conclusiva della legislatura. Paventa che, in assenza della necessaria ponderazione, l'imminenza della campagna elettorale possa produrre un condizionamento tale da incidere sul buon andamento dei lavori.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) precisa che il disegno di legge a sua firma, già adottato quale testo base, prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della Salute, che ben potrebbe essere predisposta anche sulla base delle informazioni in possesso dell'osservatorio citato dal senatore Aiello.

La **PRESIDENTE**, in risposta all'intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'Ambrosio Lettieri, fa rilevare che nessuna determinazione circa l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata adottata e che una valutazione complessiva sui lavori della Commissione potrà essere svolta nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Propone, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'*iter*, di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 30 ottobre, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti dalla senatrice Rizzotti e dal senatore Romano - rispettivamente, sul disegno di legge Lorenzin (A.C 3868) e sul disegno di legge di bilancio -, propone di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [2582](#) (Composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica) e con il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. [447](#) e connessi (Disciplina settore funerario).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
considerato che il disegno di legge prevede nuovi strumenti, adeguati all'evoluzione tecnologica, che, seppur adottati su base volontaria, possono contribuire ad una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei consumatori;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.9. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
499^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2801\) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

[\(5\) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico](#)

[\(13\) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate](#)

[\(87\) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato](#)

[\(177\) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione](#)

[\(443\) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario](#)

[\(485\) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato](#)

[\(1973\) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento](#)

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1a e della 5a Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolato un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono improponibili in quanto il provvedimento, all'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro - osserva ancora la Presidente - , la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore").

Soggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b*); 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c*).

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla [PRESIDENTE](#) l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la [PRESIDENTE](#), in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore **AIELLO** (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Soggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara concluso il dibattito incidentale. Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Soggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(2821) Venera PADUA ed altri. - *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, lasciando ancora aperta la discussione generale.

(447) Maria RIZZOTTI. - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(1611) VACCARI ed altri. - *Disciplina delle attività funerarie*

(2492) MANDELLI ed altri. - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016.

La **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 22.1000 (pubblicato in allegato).

La relatrice **MATURANI (PD)** fa presente che l'emendamento in questione, soppressivo dell'articolo 22, è stato predisposto allo scopo di agevolare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo da parte della Commissione bilancio.

Stante la peculiare connotazione dell'emendamento appena illustrato, la **PRESIDENTE** propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, rammentando che la fase istruttoria si è conclusa con l'audizione informativa svolta nella giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **AIELLO** (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifiuto in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici". Le finalità del marchio sono di tipo: qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile.

L'articolo in esame prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. E' stabilito che il Comitato provveda all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatibilità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità - che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta -, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, è previsto che il produttore fornisca la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità - che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

L'articolo 6 stabilisce che i controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la

riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono poste a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

L'articolo 9 introduce il divieto (dal 1^o gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni - di tipo amministrativo-pecuniarie - a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono demandati agli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 dispone che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, è pervenuta

documentazione da parte del dottor Michele Campanaro, vice Prefetto incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, e della dottoressa Antonella Guida, dirigente presso la Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania .

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [447, 1611, 2492](#)

Art. 22

22.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo

1.3.2.1.10. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 512 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
512^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 30 novembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **DIRINDIN** (*Art. I-MDP*) esprime il convincimento che, tra le diverse modificazioni apportate al testo dalla Camera, almeno due meritino un supplemento di riflessione ai fini di un successivo intervento in sede emendativa.

Si riferisce, in primo luogo, alla previsione di una procedura *ad hoc* per l'istituzione di nuovi ordini allorquando il numero di iscritti ad un albo sia superiore a 50.000 unità: ritiene che tale innovazione sia discutibile, oltre che caratterizzata da finalità poco chiare.

Si riferisce, inoltre, all'istituzione in seno all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, sia per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano sia per quelle sui dispositivi medici: ritiene inopportuna una tale concentrazione di attribuzioni in capo ad AIFA, considerato che l'Agenzia in questione è già chiamata ad assolvere a numerose e delicate incombenze, con risultati non sempre ottimali (ad esempio in tema

di *payback* farmaceutico).

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) fa proprie le perplessità manifestate dalle Federazioni nazionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti in ordine alle modificazioni apportate dalla Camera alle parti del testo concernenti la materia ordinistica.

Cita, a titolo di mero esempio, la disposizione che sembra evocare la possibilità di deontologie differenziate a livello territoriale: il riferimento è all'articolo 4 del testo licenziato dalla Camera, nella parte in cui esso prevede che il codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali sia "recepito" dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali.

Fa presente che la situazione venutasi a creare è fonte di imbarazzo, considerato che il testo licenziato dal Senato in prima lettura, caratterizzato a suo avviso da ben altro equilibrio, aveva ricevuto l'approvazione della maggior parte dei Gruppi.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) ritiene che, seppure tra luci ed ombre, l'esame condotto dall'altro ramo del Parlamento abbia prodotto un testo complessivamente equilibrato e soddisfacente.

Tra le parti del testo meritevoli di apprezzamento, ad avviso dell'oratore, vi sono le disposizioni sul coordinamento dei Comitati etici territoriali - frutto di una mediazione di alto profilo tra visioni diverse -, l'articolo *ad hoc* sulla medicina di genere, le norme finalizzate al contrasto dell'esercizio abusivo di professioni.

Quanto alle disposizioni inerenti alla materia ordinistica, reputa che ad alcune storture introdotte nel testo dalla XII Commissione abbia posto rimedio l'Assemblea della Camera: nel complesso la disciplina risultante è equilibrata, condivisibile, rispettosa dell'impianto già approvato dal Senato; tale da porre le professioni interessate in condizione di operare, a regime, sulla base di un sistema ordinamentale ammodernato ed adeguato.

Trova pertanto eccessivamente critiche alcune delle osservazioni sul testo: in particolare, malgrado alcuni osservatori affermino il contrario, è tutt'altro che inconsueto rinviare la disciplina di alcuni aspetti di dettaglio a fonti di rango secondario; inoltre, in tema di norme deontologiche, è importante dare un fondamento legislativo - allo stato assente - alla potestà delle Federazioni di adottare codici in materia, prevedendo in maniera esplicita il "recepimento" di questi ultimi da parte degli Ordini territoriali (in quanto enti giuridicamente distinti dalle Federazioni).

La senatrice **SILVESTRO** (*PD*) si associa alle considerazioni svolte sul testo dal senatore Bianco, rimarcando anzitutto l'importanza delle disposizioni concernenti i codici deontologici del settore sanitario.

Soggiunge che il provvedimento in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione in via definitiva, introduce importanti innovazioni, nel senso dell'ammodernamento, delle modalità di elezione degli organi del settore ordinistico, prestando peraltro lodevole attenzione ai problemi connessi al ricambio generazionale e all'equilibrio di genere nella rappresentanza.

La **PRESIDENTE** propone che la discussione generale prosegua nell'odierna seduta notturna e nella seduta antimeridiana di domani, con l'intesa che la conclusione dell'esame avrà comunque luogo, qualora ve ne siano le condizioni, nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(2821) Venera PADUA ed altri. - *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La Presidente comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [438](#)

Art. 1

1.1

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra cui l'ortoressia e la vigoressia.».

1.2

[PADUA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Essa ha l'obiettivo di prevedere interventi finalizzati a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da tali patologie».

1.3

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'ortoressia consiste in un disturbo del comportamento alimentare che determina nella persona un'ossessione psicologica da mangiare sano».

1.4

[**RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN**](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato ad un incontrollato aumento della massa muscolare».

Art. 2

2.1

[**PADUA**](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[**RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN**](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.».

2.3

[**RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN**](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», dopo le parole: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti» inserire le seguenti: «di una persona in minorata difesa, ovvero di un».

2.4

[**RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN**](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.».

2.5

[**RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN**](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Qualora il soggetto, di cui al primo comma, si trovi, previo accertamento medico, in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio (Tso).».

2.0.1

[**TAVERNA, GAETTI**](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate
e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione».

2.0.2

[**TAVERNA, GAETTI**](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate
e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione».

2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione».

2.0.3

TAVERNA, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie. Certificato medico e valutazione psicologica)

1. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestano l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5.

2. Il certificato medico di cui al comma 1 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella e del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione».

2.0.4

TAVERNA, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie)

1. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione».

2.0.5

TAVERNA, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto dell'impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione per sfilate e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione.

2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione.

3. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestano l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5.

4. Il certificato medico di cui al comma 3 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella e del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con una multa pari a 75.000 euro e con la reclusione fino a un massimo di sei mesi.

6. I mezzi di informazione che promuovono un'immagine di eccessiva magrezza incoraggiando il ricorso a restrizioni alimentari per un periodo prolungato, con conseguente rischio di mortalità o di danni alla salute, sono puniti con una multa pari a 100.000 euro e con la reclusione pari a un anno».

Art. 3

3.1

PADUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Linee di indirizzo e politiche regionali in materia di disturbi del comportamento alimentare) ? 1. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee di indirizzo nazionali per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento

alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 1, garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali differenziati per la cura di minori e adulti con disturbi del comportamento alimentare. Esse adottano, altresì, misure idonee a garantire:

a) il soddisfacimento di livelli di assistenza e cura diversificati sulla base della gravità con cui si manifestano le patologie;

b) la definizione di un approccio multidisciplinare nelle fasi di diagnosi, cura e trattamento, ivi compresa quella successiva al ricovero ospedaliero di minori e adulti con disturbi del comportamento alimentare, in modo che sia assicurata una presa in carico complessiva del paziente;

c) l'organizzazione, su base territoriale, di équipe multidisciplinari per le finalità di cui alla lettera b);

d) il coordinamento degli interventi e dei servizi erogati, al fine di assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;

e) l'attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva;

f) la promozione dell'informazione relativa alle cause e alle conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare, rivolta in parti colar modo ai minori».

3.2

PADUA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche diversificando gli interventi sulla base della gravità con cui si manifestano le patologie;».

3.3

PADUA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«h) definire un approccio multidisciplinare nelle fasi di diagnosi, cura e trattamento delle patologie, ivi compresa quella successiva al ricovero ospedaliero di minori e adulti, in modo che sia assicurata una presa in carico complessiva del paziente;

i) organizzare, su base territoriale, équipe multidisciplinari per le finalità di cui alla lettera h);

l) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari, in parti colar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva;

m) promuovere l'informazione relativa alle cause e alle conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare, in parti colar modo per i minori».

3.4

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis.) l'attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva».

3.5

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «malattie» con la seguente: «patologie».

3.6

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, reindirizzando in forma anonima l'utente automaticamente al portale digitale www.disturbialimentarionline.it.».

3.7

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 3».

Art. 4

4.1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «classe medica», inserire le seguenti: «e scolastica».

4.2

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) definire *test* diagnostici, di controllo e di *follow-up* per i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1».

4.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: «definire *test* diagnostici e di controllo» con le seguenti: «stabilire dei percorsi diagnostico-terapeutici».*

4.4

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) curare i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1 comma 1, per evitare il loro aggravamento.».

4.5

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica» con le seguenti: «documentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica e rabilitativa specifica».

4.0.1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale "Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare".

2. La giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

4.0.2

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, MANDELLI, MARIAROSARIA ROSSI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo professionale della donna
per campagne pubblicitarie)

1. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle che non presentano certificato medico.

2. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso.».

4.0.3

PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole
di ogni ordine e grado)

1. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, ai fini di contrastare la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro consapevolezza circa le eventuali complicanze sulle condizioni di salute che possono derivare da tali disturbi.».

4.0.4

[PADUA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale "Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare",».

4.0.5

[PADUA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi
del comportamento alimentare)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) è istituito il Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti ai disturbi del comportamento alimentare, ai fini del monitoraggio dell'andamento delle patologie in età evolutiva e in età adulta, della rilevazione delle principali problematiche connesse con l'insorgere di tali disturbi e delle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro.

Art. 4-ter.

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare».

Art. 4-quater.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole
di ogni ordine e grado)

1. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, ai fini di contrastare la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro consapevolezza circa le eventuali complicanze sulle condizioni di salute che possono derivare da tali disturbi.».

4.0.6

PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) è istituito il Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti ai disturbi del comportamento alimentare, ai fini del monitoraggio dell'andamento delle patologie in età evolutiva e in età adulta, della rilevazione delle principali problematiche connesse con l'insorgere di tali disturbi e delle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro.».

1.3.2.1.11. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
516^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2821\) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2824\) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

[\(2868\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 5 dicembre), non ancora illustrati.

Ricorda, altresì, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della Commissione per le Questioni regionali (favorevole con condizioni sul testo), mentre mancano ancora, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, sia sul

testo che sugli emendamenti.

Ricorda, infine, che la discussione generale non è ancora stata dichiarata chiusa: si ritenne, nella seduta dello scorso 10 ottobre, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'iter, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno lasciando tuttavia ancora aperta la possibilità d'intervenire nel dibattito.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 25 luglio), non ancora illustrati.

Ricorda, inoltre, che la discussione generale è stata già dichiarata chiusa e che la Relatrice ha rinunciato allo svolgimento della replica (seduta del 31 maggio 2017).

Ricorda, infine, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della 14a Commissione (favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti), mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione Bilancio.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- e petizione n. 788 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile 2016.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti riferiti al testo base e che la relativa illustrazione è già stata svolta nella seduta del 6 ottobre 2015.

Ricorda, inoltre, che sono pervenuti i seguenti pareri: della 1a Commissione (non ostante con osservazioni sul testo; in parte non ostante con osservazioni, in parte non ostante con condizioni, in parte non ostante sugli emendamenti); della 5a Commissione (non ostante condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo; in parte non ostante, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti); della Commissione Questioni regionali (favorevole con condizioni e con osservazione sul testo). Rileva che manca ancora, tra l'altro, il parere su testo ed emendamenti della Commissione Giustizia.

Soggiunge che il relatore Romano sta svolgendo una riflessione in merito ad alcuni suoi emendamenti, ritenuti cruciali, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 11 ottobre, è stata dichiarata aperta la discussione generale, nella quale non si sono ancora registrati interventi.

Ricorda, inoltre, che è pervenuto il parere sul testo della Commissione per le Questioni regionali (favorevole), mentre mancano, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia) e 5a (Bilancio).

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2015.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge n. 86 è stato adottato come testo base nella seduta del 7 luglio 2015, dopo lo svolgimento della discussione generale e la replica della relatrice.

Ricorda, inoltre, che al predetto testo base sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2015), non ancora illustrati.

Ricorda, infine, che è pervenuto il parere della 1a Commissione su testo base ed emendamenti (non ostativo), mentre mancano, tra gli altri, i prescritti pareri delle Commissioni 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017.

Fa presente, altresì, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.12. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
518^a Seduta (2^a antimeridiana)

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2930) Deputato Vittoria D'INCECCO ed altri. - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Fa presente, in primo luogo, che il disegno di legge, composto da due articoli, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite 8^a e 13^a.

Soggiunge che presso le Commissioni di merito si sta valutando l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, alla luce dell'orientamento già emerso, e condiviso dal Governo, di approvare il testo in tempi rapidi e senza modificazioni.

Ciò posto, illustra in dettaglio l'articolo 1, che dispone in ordine al coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **GAETTI** (M5S) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che sembra

andare nella direzione di una semplificazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il senatore **FLORIS** (*FI-PdL XVII*) si associa alla valutazione del senatore Gaetti, sottolineando che l'esigenza di una revisione organica della normativa, nel senso di assicurarne l'unitarietà e l'omogeneità, è particolarmente avvertita dagli amministratori degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Nella sua qualità di relatrice, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- **e petizione n. 788 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere, su testo ed emendamenti, della Commissione Giustizia.

Quindi, accedendo ad una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Romano, propone di richiedere la relazione tecnica in relazione agli emendamenti a firma di quest'ultimo sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'auspicio di una revisione di detto parere.

Conviene la Commissione.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) osserva che le proposte di modifica avanzate dal relatore sono cruciali.

La [PRESIDENTE](#) ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, evidenziando l'esiguità del tempo a disposizione per completare utilmente l'*iter* e formulando l'auspicio che la riforma recata dal provvedimento in esame non sia ancora una volta rinviata.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(499\) DE POLI.](#) - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

[\(540\) Silvana AMATI ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

[\(2846\) Serenella FUCKSIA.](#) - *Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 499 e 540, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2846 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) propone che al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia connesso, stante la sostanziale identità della materia trattata, l'esame del disegno di legge n. 2846, con l'intesa che il testo unificato già adottato resta fermo ed è valevole anche per quest'ultimo disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#), pur dando atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio, ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle già svolte riguardo al disegno di legge n. 1534.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e giustizia su testo ed emendamenti.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il provvedimento in esame è molto atteso, essendo ormai radicato il convincimento che sia necessario porre un argine legislativo alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare. Rimarca dunque l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il testo, se necessario anche rinunciando alle proposte emendative e richiedendo il trasferimento alla sede deliberante.

La **PRESIDENTE**, anche alla luce delle considerazioni della senatrice Rizzotti, ravvisa l'opportunità di inoltrare alla Presidenza del Senato una richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale invio della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.13. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a) MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017 520^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riepiloga le risposte ricevute dai rappresentanti dei Gruppi in merito ai prospettati trasferimenti alla sede deliberante dei disegni di legge n. [438](#) e connessi (disturbi alimentari), n. [499](#) e connessi (farmaci veterinari), n. [1534](#) e connessi (disposizioni corpo e tessuti *post mortem*) e n. [2869](#) (Rete dei registri dei tumori): i senatori Aiello, Bianco, D'Anna, Di Giacomo, Ivana Simeoni, Volpi e Zuffada hanno manifestato il consenso al cambio di sede per tutti i provvedimenti summenzionati; il senatore Gaetti ha subordinato il proprio consenso al cambio di sede, per tutti i disegni di legge in questione, allo svolgimento dell'interrogazione a sua firma 3-03519; il senatore D'Ambrosio Lettieri ha prestato il proprio consenso al cambio di sede solo per i disegni di legge n. [438](#) e connessi e n. [2869](#). Ciò posto, invita i senatori Romano e Nerina Dirindin, che ancora non si sono espressi, a rendere noto il proprio avviso.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*Art. I-MDP-LeU*) manifesta il proprio consenso al cambio di sede per i soli disegni di legge n. [438](#) e connessi e n. [2869](#).

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di acconsentire al cambio di sede per i disegni di legge n. [438](#) e connessi, n. [499](#) e connessi e n. [2869](#), mentre ritiene che non vi siano le condizioni per il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. [1534](#) e connessi (vi osta il parere contrario, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio su alcuni emendamenti a sua firma che egli, in qualità di relatore, reputa fondamentali per il miglioramento del testo).

La [PRESIDENTE](#), alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, rileva che vi è una possibilità di consenso unanime soltanto per il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. [438](#) e connessi e n. [2869](#), a condizione che il senatore Gaetti sciolga positivamente la propria riserva. Fa presente, a tal proposito, di aver sollecitato la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-03519 e formula l'auspicio di ricevere quanto prima una comunicazione dal senatore Gaetti che consenta alfine di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede plenaria alle ore 15 odierne, ovvero al termine della programmata seduta delle Commissioni 7a e 12a riunite, per trattare - compatibilmente coi lavori dell'Assemblea - gli argomenti già posti all'ordine del giorno e non ancora conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.14. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
521^a Seduta

*Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)*

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione non è in numero legale per procedere al previsto esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che non risulta ancora sciolta la riserva del senatore Gaetti in ordine ai prospettati trasferimenti in sede deliberante dei disegni di legge n. [438](#) e connessi (disturbi alimentari), n. [499](#) e connessi (farmaci veterinari), n. [1534](#) e connessi (disposizioni corpo e tessuti) e n. [2869](#) (rete dei registri dei tumori).

La Commissione prende atto.

Apprezzate le circostanze, considerato anche che alle ore 9,30 avranno inizio i lavori dell'Assemblea, la [PRESIDENTE](#) toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.